

XI LEGISLATURA 14^ Seduta Martedì 29 dicembre 2020

Deliberazione n. 106 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1995,

n.8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Presidente: Giovanni Arruzzolo

Consigliere - Questore: Filippo Mancuso

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 21, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 21, a favore 18, astenuti 3 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 30 dicembre 2020

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)



Allegato alla deliberazione n. 106 del 29 dicembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1995, N. 8

(NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

SENZA TITOLO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 2020.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2020

IL PRESIDENTE (Giovanni Arruzzolo)



RELAZIONE

La presente legge intende intervenire nell'ambito della regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

In particolare, si intende prorogare i termini di accesso alla regolarizzazione precedentemente individuati anche a causa dell'emergenza epidemiologica in corso che ha obbligato molti utenti al lockdown per molti mesi senza consentire agli stessi di utilizzare la finestra temporale da ultimo prevista per legalizzare le posizioni abitative.

Le disposizioni proposte prevedono di specificare la tipologia di canone da utilizzare in favore degli utenti.

Si intende, altresì, consentire agli utenti che devono sanare le posizioni creditorie di allungare il periodo di rateizzazione delle proprie posizioni, diminuendo l'ammontare dell'acconto delle somme da versare, considerata la situazione di crisi economica in atto post Covid-19.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede di posticipare il termine di occupazione senza titolo degli alloggi, previo accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di ERP anche per quanto attiene alle permanenze temporanee e nell'ottica dell'aumento della sicurezza pubblica. Viene posticipato altresì il termine di trasmissione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o permanenza temporanea, a pena di decadenza del beneficio.

L'articolo 2 prevede la modifica della modalità di calcolo del canone, nonché l'allungamento del periodo di rateizzazione dei canoni arretrati da sette a dieci anni oltre alla riduzione dal venticinque al dieci per cento dell'acconto da versare al momento del riconoscimento del debito pregresso ulteriormente ridotto dal dieci al cinque per cento per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non superi gli ottomila euro annui.

L'articolo 3 indica la clausola di invarianza finanziaria, che prevede l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 indica l'entrata in vigore della legge.



RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione. Si allega il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 sì specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale').

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'art. 1 della l.r. 8/95	-	-	0,00
2	Modifiche all'art. 2 della l.r. 8/95	-	-	0,00
3	Clausola di invarianza finanziaria	-	-	0,00
4	Entrata in vigore	-	-	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura



Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
//	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

IL SEGRETARIO (Avv. Maria Stefania Lauria)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8/1995)

- 1. All'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
- b) al comma 1-bis, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017", e le parole "30 novembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";
- c) al comma 1-ter le parole "1 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2021".

Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8/1995)

- 1. All'articolo 2 della I.r. n. 8/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a), del comma 1, le parole "canone oggettivo" sono sostituite dalle seguenti: "canone soggettivo";
- b) al comma 1-bis, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni", le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento", e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.